

RELAZIONE TECNICA

AVVIO DI ISTRUTTORIA FORMALE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO CIP 14 NOVEMBRE 1990, N. 34

1. Quadro giuridico di riferimento

1.1 Il provvedimento CIP n. 15/89

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri del 10 agosto 1988, il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito CIP) con il provvedimento 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/89), al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da nuovi impianti che utilizzino fonti di energia rinnovabile, o combustibili di scarto, ovvero da impianti nei quali il calore di risulta sia recuperato, ha stabilito che attraverso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) venissero erogati contributi all'energia elettrica ceduta all'Enel Spa dai produttori e all'energia elettrica direttamente immessa nella rete pubblica dalle imprese produttrici-distributrici.

Con il provvedimento CIP n. 15/89 è stato istituito il Comitato tecnico per l'energia da fonti rinnovabili o assimilate (di seguito: Comitato tecnico) a cui veniva affidato il compito di applicare i criteri per la determinazione del contributo e la sua entità.

Lo stesso provvedimento, in considerazione dell'ampia variabilità di costi unitari dei singoli impianti, stabiliva che occorreva per ciascun impianto:

- determinare il costo di produzione per kWh, riferendolo alla sola energia producibile in ore di punta e piene, invernali ed estive, allo scopo di incentivare quanto più possibile la realizzazione di impianti che assicurassero apporti aggiuntivi nelle ore di maggiore carico del sistema e prevedendo massimali differenziati per tipologia di impianto e per fonte energetica;
- determinare il costo di produzione stabilendo opportuni parametri per la remunerazione del capitale investito, il calcolo degli ammortamenti, l'entità degli oneri di esercizio e manutenzione;
- determinare la producibilità in ore di punta e piene in base a specifici "standard" per le diverse tipologie di impianti.

Il titolo II, dello stesso provvedimento CIP n. 15/89 precisava che il Comitato tecnico avrebbe dovuto determinare il costo annuo di produzione dell'impianto sulla base di tutti i costi documentati dall'impresa produttrice - distributtrice, considerando che:

- il costo dell'investimento si calcola al netto di ogni contributo in conto capitale ottenuto in base a provvidenze di leggi nazionali e sovranazionali e comprende gli interessi di costruzione, calcolati al tasso di sconto mediamente in vigore nel periodo di investimento, nonché le spese di progettazione, direzione lavori e generali, assunte in un limite massimo nel 10%;
- il tasso di remunerazione reale dell'investimento è fissato pari al 5% annuo, che si somma alla variazione dell'indice Istat per i beni intermedi destinati alla produzione di beni di investimento, nei cinque anni solari precedenti la data di entrata in servizio dell'impianto;
- l'ammortamento tecnico-economico si effettua a rate annue costanti con periodi corrispondenti alle aliquote massime fiscali previste dalle leggi vigenti;
- il limite massimo delle spese annue di esercizio viene fissato pari allo 0,7% del costo di investimento (al netto degli interessi di costruzione);

- le spese annue di manutenzione vengono fissate nello 0,8% del costo di investimento (al netto degli interessi di costruzione).

Il provvedimento CIP n. 15/89 precisava anche che per i nuovi impianti realizzati dalle imprese produttrici-distributrici l'onere annuo si determina detraendo dal costo annuo di produzione l'importo di 32 lire per ogni kWh producibile e che il Comitato tecnico, oltre a valutare preventivamente gli investimenti e i costi di esercizio e determinare per ciascun impianto il contributo, doveva, in fase di costruzione, effettuare controlli ed accertamenti sullo stato dei lavori, per definire i costi sostenuti dalle imprese.

Il Comitato tecnico, benché istituito, non è mai stato operativo. Dopo la soppressione del CIP, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994 (di seguito decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994) in via transitoria "fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 25 della legge 25 agosto 1991 n. 282, ovvero di ulteriori provvedimenti normativi in merito all'operatività del comitato tecnico..." le funzioni sono affidate alla Direzione generale delle Fonti di energia e industrie di base che attraverso l'istituzione di 5 gruppi di lavoro avvia l'istruttoria delle domande avvalendosi anche di tecnici messi a disposizione dall'Enea.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 94, articolo 5, il Comitato tecnico viene soppresso e le funzioni trasferite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria) per poi essere ricomprese tra le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

1.2. Il provvedimento CIP n. 34/90

Il provvedimento del CIP 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90) modifica ed integra il provvedimento CIP n. 15/89, tenuto conto delle risultanze emerse dalla verifica della normativa prevista dal titolo IV, punto 2, del medesimo provvedimento.

Sulla base delle risultanze di tale verifica e delle conseguenti esigenze di adeguare il provvedimento CIP n. 15/89, il CIP con il provvedimento n. 34/90 ha, da un lato provveduto a fissare i prezzi di cessione e i contributi per l'energia prodotta da impianti eolici, fotovoltaici, geotermici, idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW determinando anche la durata dell'erogazione e dall'altro ha stabilito che "Per ciascun impianto idroelettrico a serbatoio e a bacino e ad acqua fluente con potenza nominale di concessione superiore a 3 MW, per gli impianti di cogenerazione con teleriscaldamento, nonché per gli impianti alimentati da rifiuti e/o biomasse i prezzi di cessione all'Enel e i contributi alle imprese produttrici-distributrici sono fissati con provvedimento del Ministro dell'industria, sulla base di un esame istruttorio effettuato dal comitato tecnico...". Il Presidente del CIP era "delegato ad emanare le norme esecutive e regolamentari per il funzionamento del Comitato stesso, nonché i criteri a cui il Comitato si attiene nella sua attività istituzionale". Tali norme esecutive e regolamentari non sono mai state emanate.

Con il provvedimento CIP n. 34/90:

- viene stabilito in 200 lire/kWh per nuovi impianti e in 120 lire/kWh per i potenziamenti il tetto massimo del contributo erogabile alle imprese produttrici-distributrici per ogni kWh immesso nella rete pubblica di distribuzione in ore piene;

- passa da 32 lire/kWh a 35 lire/kWh l'importo da sottrarre dal costo annuo di produzione per ogni kWh producibile;
- viene fissato pari a 45 lire/kWh l'acconto sul contributo erogabile per ogni kWh immesso nella rete pubblica di distribuzione in ore piene alle imprese produttrici-distributrici, in attesa del provvedimento formale del Comitato tecnico.

1.3. Il provvedimento CIP n. 6/92

Il CIP con il provvedimento 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito provvedimento CIP n. 6/92) ha ampliato il sistema delle incentivazioni delle fonti rinnovabili ed assimilate stabilendo prezzi diversi e i contributi per le diverse tipologie di impianti di produzione di energia elettrica e introdotto il concetto di costo dell'impianto di riferimento quale costo convenzionale per ciascuna tipologia di impianto, lasciando la possibilità di richiedere un accertamento dei costi solo nei casi in cui il soggetto produttore non riconosca come adeguati gli importi prefissati e richieda una determinazione del prezzo di cessione dell'energia diverso e ritenuto più rispondente ai costi effettivamente sostenuti.

Il medesimo provvedimento CIP n. 6/92 ha considerato come nuovi, e quindi soggetti alla nuova disciplina, gli impianti entrati in esercizio successivamente al 30 gennaio 1991 e introdotto una norma di salvaguardia per gli impianti che godevano dei benefici introdotti dal precedente regime.

Per questi ultimi, il titolo VII, lettera B), punto 1, del provvedimento CIP n. 6/92, recante norme transitorie, mantiene *“la qualifica di nuovi impianti a tutti quelli considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90”* e li considera ammessi alla disciplina degli impianti nuovi prevista dal medesimo provvedimento. Nel contempo, il provvedimento CIP n. 6/92 riconosce loro *“la facoltà di optare per la normativa prevista dai suddetti provvedimenti”* e pertanto di richiedere il regime della determinazione dei prezzi di cessione o dei contributi basata sul costo accertato. Vale la considerazione che, per questi impianti, *“la durata di corresponsione del prezzo di cessione di cui al titolo II e dei contributi di cui al titolo IV viene ridotta del periodo di esercizio antecedente alla data del presente provvedimento”*.

1.4 La deliberazione dell'Autorità n. 79/98

L'Autorità con la deliberazione 10 luglio 1998, n. 79/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 210 del 9 settembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 79/98) ha provveduto ad integrare la disciplina di corresponsione dei contributi previsti dal provvedimento CIP n. 34/90, e ha assolto ad uno dei due compiti che il provvedimento CIP n. 15/89 affidava al Comitato tecnico. L'Autorità ha infatti stabilito di applicare la stessa durata di corresponsione prevista per la componente di cui al titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92 anche ai contributi previsti per gli impianti per i quali è stata esercitata, ai sensi del titolo VII, lettera B), punto 1, capoverso 3°, del provvedimento CIP n. 6/92, l'opzione per la normativa di cui al titolo I, lettera B), punto 2, del provvedimento CIP n. 34/90.

Pertanto, con la deliberazione n. 79/98, la durata di erogazione del contributo risulta essere fissata in 8 anni che decorrono dall'1 gennaio 1991, ovvero dalla data di entrata in esercizio, se successiva, ai sensi di quanto dispone il titolo I, lettera A), punto 1 dello stesso provvedimento CIP n. 34/90.

2.La determinazione del contributo

2.1 Osservazioni e valutazioni preliminari

Ai fini della determinazione del contributo Y da erogare alle imprese produttrici - distributrici per l'energia elettrica immessa nella rete pubblica di distribuzione in ore piene previsto dal provvedimento CIP n. 34/90, hanno valore alcune osservazioni e valutazioni preliminari, riportate nel seguito.

a) Dall'esame dei provvedimenti del CIP emerge che per la determinazione dei contributi, non deve essere effettuata una analisi comparata dei costi e dei ricavi inerenti l'investimento realizzato. Infatti, il titolo II, punti 5 e 6, del provvedimento CIP n. 15/89 stabilisce che il costo annuo di produzione si determina "in base a tutti i costi documentati dalle imprese" e "per i nuovi impianti realizzati dalle imprese produttrici-distributrici l'onere termico si determina detraendo dal costo annuo di produzione l'importo di 32 lire per tutti i kWh producibili". Il provvedimento CIP 34/90, alla tabella C ha aggiornato a 35 lire/kWh tale importo.

b) Per i costi di combustibile e di gestione, i 'costi esposti' dalle imprese vengono confrontati con dei valori massimi di riferimento. Qualora i costi dichiarati dalle imprese fossero maggiori, vengono utilizzati costi massimi di riferimento nella determinazione del contributo.

Il costo massimo di riferimento per il costo di gestione, somma dei costi di esercizio e manutenzione, è desunto dal titolo II, punto 5, del provvedimento CIP n. 15/89, che fissa in una percentuale del costo di investimento pari allo 0,7% le spese annue di esercizio e pari allo 0,8% le spese annue di manutenzione.

Per quanto riguarda il costo di combustibile, il valore massimo di riferimento è definito considerando le quotazioni di mercato del mix dei combustibili utilizzati e il rendimento dell'impianto. Nella determinazione del contributo viene detratto l'importo versato alle aziende dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico quale contributo onere termico a fronte della produzione totale degli impianti.

Per gli impianti idroelettrici, al posto del costo di combustibile viene utilizzato il costo sostenuto per la concessione di utilizzo delle acque per la produzione di energia elettrica.

c) Per quanto riguarda il grado di utilizzo dell'impianto, e la definizione di kWh producibile, va notato che per gli impianti tradizionali di produzione di energia elettrica, la relazione tecnica di accompagnamento del provvedimento CIP n. 6/92 fa riferimento a 6000 ore di utilizzo equivalenti totali e 3600 ore equivalenti piene per anno, essendo le 'ore equivalenti' quelle risultanti dal rapporto tra la produzione elettrica netta e la potenza elettrica nominale dell'impianto. Per gli impianti di teleriscaldamento in cui l'utilizzo ottimale avviene nella sola stagione invernale, ossia per circa sei mesi all'anno, si è ritenuto di far riferimento a valori dimezzati rispetto a quelli indicati nel provvedimento CIP n. 6/92, ovvero a 3000 ore equivalenti totali e 1800 ore equivalenti piene per anno. Tali valori sono stati utilizzati per rappresentare i kWh producibili dall'impianto, nei casi in cui, per motivi diversi, le produzioni effettive siano state inferiori.

d) In applicazione di quanto previsto al titolo II, punto 5, del provvedimento CIP n. 15/89 il costo di investimento viene calcolato "al netto di ogni contributo in conto capitale ottenuto in base a provvidenze di legge nazionali e sovranazionali", considerando cioè solo quanto effettivamente rimasto a carico dell'impresa. Per determinare il costo di impianto vengono considerati gli importi di collaudo indicati dalle imprese al fine di ottenere il contributo previsto dalla legge 29 maggio 1982 n.308 (di seguito: legge n. 308/82). Infatti la concessione di tale contributo assume rilievo in quanto il titolo I, punto 1 del provvedimento CIP n. 15/89 considera nuovi impianti quelli entrati in esercizio dopo il 31 luglio 1988, ma consente di applicare lo stesso regime dei nuovi impianti anche

agli impianti messi in esercizio prima purché finanziati dalla legge n. 308/82. Anche il titolo I, lettera A), punto 1, del provvedimento CIP n. 34/90, ribadisce che “per gli impianti finanziati in base alla legge n. 308/82 ed in esercizio alla data del 19 luglio 1989, possono essere applicate le norme previste per i nuovi impianti”. Ed è in base a tale previsione che la maggior parte degli impianti oggetto di istruttoria ha potuto presentare istanza di contributi ai sensi del provvedimento CIP n. 34/90. Di conseguenza solo quell'impianto o quella parte di impianto riconosciuto ammissibile ai fini del contributo di cui alla legge n. 308/82 è da considerare ‘nuovo’ e quindi ammissibile ai contributi dei provvedimenti CIP n. 15/89 e CIP n. 34/90. Le strutture degli impianti ed i conseguenti costi di realizzazione considerati ai fini della determinazione del contributo sono quelli relativi alla concessione dei finanziamenti della legge n.308/82. Non sono stati presi in considerazione costi relativi ad ampliamenti non facenti parte della realizzazione prevista nella documentazione relativa alla legge n. 308/82. La data presa a riferimento per la determinazione del costo di investimento è quella di inizio dell'erogazione del contributo previsto dal provvedimento CIP n. 34/90, cioè l'1 gennaio 1991.

e) Ai fini della determinazione del costo netto dell'impianto all'1 gennaio 1991 riferito al kWh producibile in ore piene sulla base dei flussi di cassa dichiarati dalle aziende (e/o accertati), viene capitalizzata all'1 gennaio 1991 la differenza tra le spese di investimento e gli incentivi ricevuti per la realizzazione dell'impianto, applicando un tasso di interesse nominale che comprende l'inflazione (rappresentata dall'indice Istat per la produzione dei beni intermedi destinati alla produzione dei beni di investimento) ed un tasso di interesse reale del 5%. Determinato così il costo netto dell'impianto al 1991, viene calcolata la rata annua costante dell'ammortamento su un periodo di 15 anni ed un tasso del 5%. La rata così calcolata per il 1991 va rapportata al kWh producibile in ore piene (coincidente con il kWh prodotto se le ore piene equivalenti dell'impianto sono maggiori di 1800).

f) Poiché alcune delle grandezze utilizzate per la determinazione del contributo Y sono relative all'intera produzione mentre il contributo previsto dal provvedimento CIP n. 34/90 è riferito alla sola produzione delle ore piene, occorre introdurre un opportuno fattore di conversione.

2.2 Calcolo del contributo

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il contributo annuo Y, spettante alle imprese produttrici-distributrici, espresso in lire/kWh per ogni kWh prodotto in ore piene, è dato da:

$$Y = C_{INV} + (C_{GEST} + C_{COMB} - R_{COT} - R_{EE}) \cdot K$$

dove i parametri hanno il seguente significato:

C_{INV} è il costo netto d'investimento dell'impianto, riportato al 1991 e ammortizzato in quindici anni con un tasso di interesse reale del 5 % riferito al kWh netto producibile in ore piene;

C_{GEST} è il costo di gestione dell'impianto riferito al kWh netto prodotto;

C_{COMB} è il costo di combustibile riferito al kWh netto prodotto;

R_{COT} è il contributo onere termico riferito al kWh netto prodotto;

R_{EE} è il ricavo “presunto” derivante dalla vendita dell'energia elettrica, come prescritto dal provvedimento CIP n.34/90 e da questo fissato per il 1991 in 35 lire/kWh riferito al kWh producibile;

K è un coefficiente che riporta i termini riferiti alle ore totali (C_{gest} , C_{comb} , R_{cot} e R_{ee}) alle sole ore piene, calcolato come rapporto tra le ore totali equivalenti dell'impianto e le ore piene equivalenti di ogni singolo anno

Il valore del contributo Y, determinato dall'applicazione della formula sopra descritta, viene assoggettato ai limiti imposti dalle tabelle B e C del provvedimento CIP n. 34/90, ossia per il 1991 non può essere inferiore a 10 lire/kWh prodotto in ore piene e non può essere superiore a 200 lire/kWh prodotto in ore piene. Tali limiti vengono aggiornati negli anni successivi mediante l'applicazione dell'indice Istat per i beni intermedi destinati alla produzione dei beni di investimento.

All'importo così determinato viene sottratto l'acconto già percepito dall'impresa, sulla base di 45 lire/kWh riferite al kWh lordo prodotto in ore piene.

3. Calcolo dei singoli parametri del criterio.

Di seguito si riportano le modalità di calcolo dei singoli parametri che compaiono nella formula di determinazione del contributo Y.

3.1 – Costo netto di investimento - C_{INV}

Poiché gli investimenti sono stati effettuati in un arco temporale differenziato, il costo netto dell'impianto nel 1991 per kWh producibile in ore piene viene determinato come segue. Sulla base dei flussi di cassa dichiarati (o accertati) viene capitalizzata la differenza tra le spese di investimento e gli incentivi ricevuti dall'impresa per la realizzazione dell'impianto oggetto del calcolo, con un tasso di interesse nominale che comprende l'inflazione (rappresentata dall'indice Istat per la produzione dei beni intermedi destinati alla produzione dei beni di investimento) ed un tasso di interesse reale del 5 %. Determinato così il costo netto dell'impianto al 1991 viene calcolata la rata annua costante dell'ammortamento su un periodo di 15 anni ed un tasso del 5%. La rata calcolata per il 1991 viene riferita al kWh producibile (coincidente con il kWh prodotto se le ore piene equivalenti dell'impianto sono maggiori di 1800 per anno).

Il costo netto di investimento risulta pertanto:

$$C_{INV} = \frac{C_{TOT-NETTO}}{P_{NOM} \cdot H_{OP-EQ}} \cdot \frac{1}{A}$$

con

$$C_{TOT NETTO} = C_{TOT LORDO ATT} - R_{TOT ATT}$$

dove:

$C_{TOT NETTO}$: è il costo totale netto dell'impianto riportato all'1 gennaio 1991 determinato come descritto sopra (espresso in lire)

$C_{TOT LORDO ATT}$: è il costo totale lordo dell'impianto (cioè determinato senza sottrarre i contributi pubblici erogati per la costruzione) riportato all'1 gennaio 1991 utilizzando il tasso nominale descritto precedentemente;

$R_{TOT ATT}$: è il totale dei contributi relativi ai costi di costruzione dell'impianto riportato all'1 gennaio 1991 utilizzando il tasso nominale sopra descritto;

H_{OP-EQ} è il valore medio annuo delle ore piene equivalenti di funzionamento dell'impianto risultanti a consuntivo per tutto il periodo di incentivazione, e comunque non inferiore a 1800 ore piene per anno;

P_{NOM} : è la potenza elettrica nominale dell'impianto (espressa in kW);

A : è un coefficiente dipendente da n e i , utilizzato per determinare la rata annua, espresso da:

$$A = \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

dove:

n : è il numero di anni di ammortamento dell'impianto (assunto pari a 15);

i : è il tasso di remunerazione reale dell'investimento (assunto pari al 5% annuo in conformità al titolo II, punto 5, capoverso 4°, del provvedimento CIP n.15/89).

3.2 – Costo di gestione - C_{GEST}

Il costo di gestione è dato dalla formula:

$$C_{GEST} = \frac{C_{TOT-GEST}}{EE_{TOT-NETTA}} \leq C_{GEST-MAX}$$

con

$$C_{GEST-MAX} = 0.015 \cdot \frac{C_{TOT-LORDO-ATT}}{P_{NOM} \cdot H}$$

$$H = H_{OT-EQ} \geq 3000$$

dove:

$C_{TOT-GEST}$: è il costo di gestione dichiarato documentato espresso in lire/anno;

$EE_{TOT-NETTA}$ è l'energia elettrica annua netta prodotta risultante a consuntivo;

H_{OT-EQ} : sono le ore totali equivalenti di funzionamento dell'impianto risultanti a consuntivo per ciascun anno, e comunque – ai fini del calcolo - assunte non inferiori a 3000 ore totali per anno;

3.3 –Costo del combustibile - C_{COMB}

Il costo del combustibile è dato dalla formula:

$$C_{COMB} = \frac{C_{TOT-COMB}}{EE_{TOT-NETTA}} \leq C_{COMB-RIF}$$

con

$$C_{COMB-RIF} = 1.2 \cdot \frac{C_{SPECIFICO-COMB}}{PCI_{COMB}} \cdot \frac{860}{\eta_{NOM}}$$

dove:

$C_{TOT-COMB}$ è il costo totale annuo dichiarato dall'impresa per l'acquisto del combustibile, relativamente all'impianto in oggetto ed alla quota parte destinata alla produzione di energia elettrica;

$EE_{TOT-NETTA}$ è l'energia elettrica annua netta prodotta che risulta a consuntivo;

$C_{COMB-RIF}$ è il costo di riferimento del combustibile;

$C_{SPECIFICO-COMB}$ è il costo medio annuo del combustibile rispettivamente pari:

- per il gas naturale al valore, espresso in lire/mc nelle condizioni standard di 15 °C e 1,01325 bar, risultante dalle medie aritmetiche dei prezzi mensili della componente base per fornitura continua, alta utilizzazione, derivanti dall'applicazione degli accordi tra Snam Spa, Confindustria e Confapi, al lordo delle imposte ed eventuali accise per impiego termoelettrico rimaste a carico dell'impresa ed al netto di IVA;
- per l'olio combustibile denso al valore, espresso in lire/kg, risultante dalle medie aritmetiche dei prezzi mensili al consumo dell'olio combustibile denso BTZ comunicati dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al lordo delle imposte ed eventuali accise per impiego termoelettrico rimaste a carico dell'impresa ed al netto di IVA;
- per il gasolio al valore in espresso in lire/kg, risultante dalle medie aritmetiche dei prezzi mensili al consumo del gasolio comunicati dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al lordo delle imposte ed eventuali accise per impiego termoelettrico rimaste a carico dell'impresa ed al netto dell'IVA;

PCI_{COMB} è il potere calorifico inferiore di ciascun combustibile (rispettivamente assunto pari a 8250 kcal/mc standard per il gas naturale e a 9800 kcal/kg sia per l'olio combustibile denso che per il gasolio);

η_{NOM} è il rendimento nominale globale di conversione termoelettrica di ciascun impianto, come risultante dal progetto e/o dalle specifiche tecniche delle macchine installate.

Il fattore moltiplicativo pari a 1.2, che consente un costo consuntivato per il combustibile, espresso in lire/kWh, fino ad un massimo del 20% in più di quello di riferimento, assorbe in sé gli scostamenti tanto nel costo unitario del combustibile (per differenze contrattuali, stagionali e/o di imposte locali) quanto nel rendimento effettivo dell'impianto (per naturale "degrado" nel tempo, per funzionamento a carichi parziali, per fasi di avviamento ed arresto).

3.4 - Ricavo per il contributo onere termico - R_{COT}

Il ricavo per il contributo onere termico è dato dalla formula:

$$R_{COT} = \frac{I_{TOT-COT}}{EE_{TOT-NETTA}}$$

dove:

$I_{TOT-COT}$ è l'importo totale del contributo onere termico, espresso in lire/anno, percepito dall'impresa in ciascun anno per l'impianto in oggetto;

$EE_{TOT-NETTA}$ è l'energia elettrica annua netta prodotta risultante a consuntivo.

3.5. - Ricavo presunto per l'energia elettrica producibile - R_{EE}

Il ricavo "presunto" per l'energia elettrica "producibile" R_{EE} come prescritto dalla tabella C del provvedimento CIP n.34/90, è dato da:

$$R_{EE} = R_{EE-RIF} \cdot f$$

con

$$f = \frac{3000}{H_{OT-EQ}} \geq 1$$

dove:

R_{EE-RIF} è il ricavo "presunto" per l'energia elettrica espresso in lire/kWh, dal provvedimento CIP n.34/90 fissato nel 1991 in 35 lire/kWh per kWh producibile

3.6 – Variazione dei parametri negli anni

Per quanto riguarda la variazione dei parametri di cui sopra negli anni, vale quanto segue:

C_{INV} il valore determinato per il 1991 viene incrementato negli anni successivi utilizzando l'indice Istat dei beni intermedi destinati alla produzione dei beni di investimento;

- C_{GEST}** varia in relazione ai consuntivi di spesa presentati dalle imprese e riconosciuti ammissibili, fermo restando il tetto $C_{GEST-MAX}$, aggiornato di anno in anno in funzione dell'indice Istat dei prezzi medi al consumo;
- C_{COMB}** varia in relazione ai consuntivi di spesa presentati dalle imprese produttrici-distributrici e riconosciuti ammissibili, fermo restando il tetto $C_{COMB-RIF}$, aggiornato di anno in anno in funzione dell'andamento dei prezzi dei combustibili;
- R_{COT}** è pari al ricavo per contributo onere termico percepito dal singolo impianto per ciascun anno;
- R_{EE-RIF}** è fissato per il 1991, come previsto dal provvedimento CIP n.34/90, in 35 lire/kWh e per gli anni successivi è rivalutato secondo la variazione del costo "evitato" del combustibile utilizzato nell'applicazione del provvedimento CIP n.6/92;
- K** è calcolato annualmente come rapporto tra le ore equivalenti totali e le ore piene accertate.